



ISTITUTO COMPRESIVO DI LANGHIRANO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado

E-mail : HYPERLINK "mailto:pric83800a@istruzione.it" pric83800a@istruzione.it P.E.C.
: HYPERLINK "mailto:pric83800a@pec.istruzione.it" pric83800a@pec.istruzione.it
CF 92150040340---CU UFBHEO

Via 25 aprile, n° 3, - 43013 Langhirano - PR - Tel 0521 861195



Circolare n. 028

Langhirano, 27 settembre 2021

**Al personale docente
Ai Collaboratori scolastici**

OGGETTO: Incompatibilità e autorizzazione ad assumere incarichi extraistituzionali o alla libera professione

Si rammenta a tutto il personale che, per l'esercizio di attività extraistituzionali, compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico (art. 53 c. 7 e 9 del D.Lgs. n. 165/2001).

I presupposti per l'autorizzazione al conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono:

- l'occasionalità,
- la saltuarietà,
- la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale,
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, in modo tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che l'attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell'orario di servizio (Cfr. Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24/1/2012, n. 1).

Ai sensi dell'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16.4.1994, **il personale docente non può:**

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007).

A tutto il personale docente è consentito l'esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto. **È invece vietato** impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio istituto. Per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il dirigente scolastico ed è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393).

Si ricorda che, qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni disciplinari e pecuniarie.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (MIUR, MEF, Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse e i relativi compensi, anche per incarichi a titolo gratuito.

Coloro che intendono svolgere attività extraistituzionali sono invitati a prendere visione:

- del D.Lgs. n. 297 del 16.4.1994, art. 508;
- del D.Lgs. n. 165/2001 art. 53 c. 7, 9 e 11;
- delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica) per verificare la compatibilità dell'attività.

Gli interessati a svolgere attività compatibili **sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico**, presentando il relativo modello **ESCLUSIVAMENTE** tramite SCUOLANEXT-Richieste Generiche.

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- PRIMA di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cecilia Cariello

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993